

N. 640-602-772-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 640

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 24 novembre 2022 (v. stampati Senato nn. 93, 338 e 353)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**VALENTE, MALPEZZI, ALFIERI, MIRABELLI, LORENZIN, MISIANI,
IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, ROSSOMANDO, MELONI, ASTORRE,
BAZOLI, BOCCIA, ENRICO BORGHI, CAMUSSO, CASINI, COTTARELLI,
CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FUR-
LAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MAR-
TELLA, NICITA, PARRINI, RANDO, ROJC, VERDUCCI, VERINI, ZAM-
BITO; BALBONI, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, LISEI, PERA;
PAITA, GELMINI, CALENDIA, RENZI, FREGOLENT, LOMBARDO, SCAL-
FAROTTO, SBROLLINI, VERSACE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 novembre 2022*

E

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il 19 gennaio 2023, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 640. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 602 e 772 si vedano i relativi stampati.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 602, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRACCHIANI, AMENDOLA, ASCANI, BAKKALI, BARBAGALLO, BERRUTO, BOLDRINI, BONAFÈ, BRAGA, CARÈ, CASU, CIANI, CUPERLO, CURTI, D'ALFONSO, DE LUCA, DE MARIA, DE MICHELI, DI BIASE, DI SANZO, FERRARI, FORATTINI, FORNARO, FOSSI, FURFARO, GHIO, GIANASSI, GIRELLI, GNASSI, GRAZIANO, GRIBAUDO, GUERINI, GUERRA, IACONO, LACARRA, LAI, LAUS, LETTA, MADIA, MALAVASI, MANCINI, MANZI, MARINO, MAURI, MEROLA, MORASSUT, ORFINI, ORLANDO, UBALDO PAGANO, PELUFFO, PORTA, PROVENZANO, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SARRACINO, SCARPA, SCHLEIN, SCOTTO, SIMIANI, SPERANZA, STEFANAZZI, STUMPO, VACCARI, ZAN, ZINGARETTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere

Presentata il 21 novembre 2022

n. 772, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASCARI, AIELLO, ALIFANO, AMATO, APPENDINO, BARZOTTI, CAFFIERO DE RAHO, CANTONE, CAPPELLETTI, CARAMIELLO, CARMINA, CASO, CHERCHI, ALFONSO COLUCCI, DONNO, D'ORSO, ILARIA FONTANA, GIULIANO, GUBITOSA, IARIA, L'ABBATE, MORFINO, ONORI, ORRICO, PAVANELLI, PELLEGRINI, PENZA, QUARTINI, RAFFA, MARIANNA RICCIARDI, SANTILLO, TORTO, TUCCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere

Presentata il 16 gennaio 2023

(Relatrici: **PATRIARCA**, per la II Commissione;
ZANELLA, per la XII Commissione)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminata la proposta di legge C. 640 Valente, approvata dal Senato, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, adottata quale testo base dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 602 Serracchiani e C. 772 Ascari;

rilevato che:

in base al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse e che, quando l'inchiesta è affidata a una Commissione bicamerale, si è affermata la prassi di deliberare le inchieste con legge;

ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto « principio del parallelismo »);

in relazione alla nomina dei componenti della Commissione, l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione prevede che la composizione della Commissione debba rispecchiare la proporzione dei vari gruppi;

constatato che la proposta di legge C. 640:

è frutto dell'approvazione all'unanimità, in Senato, il 24 novembre 2022, del testo unificato di varie proposte di iniziativa parlamentare;

prevede, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, l'istituzione per tutta la durata della XIX legislatura di una Commissione bicamerale di inchiesta alla quale affida specifici compiti di indagine riconducibili in generale all'obiettivo di verificare le reali dimensioni e le cause del femminicidio – inteso come uccisione di una donna fondata sul genere – e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, per presentare alle Camere una relazione finale a conclusione dei propri lavori;

attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, presenta un contenuto riconducibile alla disciplina degli « organi dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 640 APPROVATA DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare rife-

TESTO

DELLE COMMISSIONI

—

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

Identico.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

Identico.

rimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità;

f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;

h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;

i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una

revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri anti-violenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;

m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

n) adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

Identico.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo **comunque** l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da **di****ciotto** senatori e da **diciotto** deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di **almeno un deputato** per ciascun gruppo esistente **alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica** e favorendo l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

Identico.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di **50.000 euro per l'anno 2022** e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro **annui** e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. *Identico.*

Art. 7.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Essa è composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica ».

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

*(Entrata in vigore)**Identico.*



19PDL0020090